

DIRETTIVA N. 2 del 3 Agosto 2010

MODALITA' OPERATIVE DI GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE UNICA IN RELAZIONE ALLE PRATICHE ARTIGIANE

IL CONSERVATORE

Visto l'art. 8 della legge 580/93;

Visto il Regolamento di attuazione dell'art. 8 della legge 580 del 1993, in materia di istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del codice civile, approvato con D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581;

Vista la legge 40/2007 che ha introdotto la Comunicazione Unica per l'avvio dell'impresa, per cui dal 1° aprile 2010 tutte le comunicazioni precedentemente rese per l'iscrizione al Registro delle Imprese, all'INPS, all'INAIL ed all'Agenzia delle Entrate sono sostituite da una "Comunicazione Unica" che l'imprenditore effettua per via telematica presso il R.I. stesso;

Visto il DPCM 6.05.2009 che ha dettato le regole tecniche per le modalità di presentazione della Comunicazione Unica e che, in particolare, all'art. 4 lettera e) ha previsto che destinatarie della Comunicazione Unica sono anche le Commissioni provinciali per l'Artigianato, ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell'albo delle imprese artigiane;

Considerato che la Regione Campania non ha ancora legiferato al riguardo, per cui ferma restando la legge quadro per l'artigianato n. 443/1985 e la relativa legge regionale, relativamente alla definizione di impresa artigiana, le camere di commercio campane e le rispettive commissioni provinciali per l'artigianato hanno avviato una riflessione congiunta finalizzata ad elaborare un modello organizzativo idoneo ad uniformare la normativa regionale vigente con il nuovo istituto della Comunicazione Unica, in maniera da produrre realmente effetti di semplificazione per tutte le imprese, anche quelle artigiane, attraverso il pieno utilizzo sia delle procedure informatiche sia implementando e migliorando l'utilizzo della Dichiarazione di Inizio Attività;

Visto il DM 14.08.2009 che ha fissato le regole per la creazione dei programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare al R.I. ed ha stabilito le istruzioni per la compilazione e la presentazione dell'apposita modulistica;

Visto l'estratto della Delibera adottata dalla Commissione Regionale per l'Artigianato nella seduta del 5.11.2009;

Visti gli artt. 7 – 10 della legge 18 giugno 2009, n. 69, pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 luglio 2009, che hanno introdotto rilevanti modifiche alla legge 241 del 1990, con l'intento principale di assicurare una puntuale definizione dei procedimenti amministrativi, snellendo le procedure, senza compromettere l'accuratezza dell'istruttoria amministrativa e la massima trasparenza;



Ritenuto necessario garantire una corretta ed efficiente gestione dei procedimenti di iscrizione e di deposito nel Registro delle Imprese, anche in relazione ai nuovi adempimenti ed alla più recente normativa che impone certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi, snellendo le procedure senza compromettere l'accuratezza dell'istruttoria amministrativa e, soprattutto, garantendo la massima trasparenza;

Tenuto conto del decreto legislativo 59/2010 emanato in attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno e che pone una serie di obiettivi in materia di semplificazione amministrativa;

Visti i più recenti orientamenti legislativi sia regionali che nazionali in cui si tende a semplificare le procedure per l'acquisizione della qualifica artigiana, in particolare il Ddl per la semplificazione atto 3209 bis approvato in prima lettura alla Camera lo scorso 9 giugno, il quale prevede espressamente che, per l'avvio dell'attività artigiana, i soggetti interessati potranno presentare una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti con la corsia preferenziale della Comunicazione Unica;

Preso atto del protocollo d'intesa sottoscritto dai Segretari Generali delle Camere di Commercio di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno, nel quale, pur nella salvaguardia dell'autonomia regionale, si stabiliscono linee di orientamento comuni tese ad assicurare un adeguato livello di semplificazione delle procedure mediante l'estensione dell'utilizzo della Comunicazione Unica anche per le imprese artigiane;


considerato, pertanto, opportuno, alla luce di tutto quanto innanzi premesso e considerato, stabilire nuove modalità operative per la gestione delle pratiche artigiane nell'ambito della Comunicazione Unica;

DISPONE

- Che l'impresa "artigiana" trasmette la pratica di iscrizione/modifica/cancellazione per il tramite della Comunicazione Unica e secondo le consuete modalità previste per l'invio telematico, direttamente al Registro delle Imprese, senza passare per il Comune, compilando contestualmente sia i riquadri che riguardano il R.I. (I1, I2, UI o S5 a seconda dei casi) sia quelli relativi all'Albo Artigiani (AA), allegando, laddove ne sia in possesso ed in aggiunta alla documentazione prevista per il Registro delle Imprese, attestato del Comune competente in ordine al possesso dei requisiti artigiani, alla data di inizio dell'attività ed all'attività effettivamente svolta, ovvero, in alternativa, compilando l'apposito riquadro per l'autocertificazione;
- Che il Registro delle Imprese provvede all'istruttoria della pratica per quanto di competenza, in particolare per quello che attiene la regolarità formale, quindi, in presenza degli altri presupposti previsti dalla legge, nel caso di prima iscrizione provvede ad iscrivere l'impresa in qualità di piccolo imprenditore, nell'apposita sezione speciale, con o senza contestuale inizio di attività, a seconda dei casi, evidenziando che si tratta di impresa artigiana per la quale è in corso di accertamento il possesso dei requisiti artigiani mediante la dicitura "in

attesa di decisione”, se si tratta di variazioni, provvede ad iscrivere le modifiche richieste, se si tratta, infine, di cancellazione, provvede a cancellare l’impresa dalla sezione piccolo imprenditore;

- Che il funzionario che ha istruito la pratica trasmette, con la modalità ritenuta più opportuna e, laddove possibile, sempre attraverso la Posta Elettronica Certificata, l’intera documentazione al Segretario della Commissione Provinciale per l’Artigianato e per conoscenza al Responsabile dell’Area III; il Segretario CPA smista le pratiche affinché vengano effettuate le opportune verifiche ai fini istruttori, in modo che le pratiche possano essere portate in Commissione perché la Commissione stessa deliberi, come di consueto, in merito al possesso della qualifica artigiana;
- Che il controllo che prima veniva effettuato dal Comune viene ad essere posticipato, nel senso che è riservato all’Ufficio Artigianato il compito di acquisire l’attestazione da parte del Comune medesimo circa il possesso dei requisiti artigiani per il tramite della Posta Elettronica Certificata;
- Che la Commissione delibera in merito all’iscrizione ovvero, nel caso non siano riscontrati i presupposti previsti dalla legge, alla non iscrizione nell’Albo. In caso di accoglimento dell’istanza, si procede all’annotazione dell’impresa nella sezione speciale artigiana del R.I., nel caso di mancato accoglimento dell’istanza, il soggetto, pur non avendo i requisiti artigiani, resta in ogni caso piccolo imprenditore e come tale iscritto nell’apposita sezione;
- Che il segretario della CPA, con periodicità almeno trimestrale a mezzo PEC, invierà a tutti i comuni della provincia elenchi delle imprese annotate nell’Albo Artigiani, ovvero cancellate dal medesimo per cessazione attività e/o per perdita dei requisiti o per le quali siano state effettuate variazioni: per ciascuna impresa sarà cura del Segretario comunicare denominazione, sede, n. REA, c.f., attività esercitata, n. di iscrizione nell’Albo e data della delibera;
- Che, ove l’ufficio Registro delle Imprese riscontri non conformità, mancanze od omissioni in sede di istruttoria (con particolare riguardo alla corretta compilazione della modulistica, alla presenza di allegati richiesti dall’ufficio, alla comunicazione della posta elettronica certificata –PEC–, all’utilizzo del formato PDF/a per i documenti allegati etc.), come previsto dal succitato D.P.R. 581/95, si provveda, di regola, ad assegnare – esclusivamente tramite la piattaforma telematica (c.d. “diario messaggi” in Telemaco) all’intermediario – domiciliatario che ha curato la trasmissione della pratica, un termine inderogabile di 5 giorni per la regolarizzazione, precisando chiaramente nel messaggio che non seguiranno ulteriori richieste e che si tratta di un preavviso di rifiuto, dal momento che, trascorso inutilmente il termine concesso, l’ufficio provvederà a formalizzare il provvedimento di rifiuto dell’iscrizione ai sensi dell’art. 2189 del codice civile, con apposita comunicazione all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dichiarato dall’utente o richiesto per il tramite della piattaforma ComUnica, senza più utilizzare la modalità dell’invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento; resta ovviamente, impregiudicato il potere-dovere dell’interessato di formulare una nuova domanda di iscrizione con ulteriore corresponsione dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria previsti per le singole fattispecie;
- Che l’Albo delle Imprese Artigiane, al ricevimento della documentazione presentata dall’istante e trasmessa dal R.I., ha facoltà di richiedere integrazioni o rettifiche della stessa



attraverso la PEC attribuita dal sistema informatico al momento della trasmissione della pratica ComUnica o a quello già in possesso della società;

- Che tutte le pratiche ritenute conformi siano evase il giorno stesso in cui sono state protocollate o, al massimo, entro il giorno successivo;
- Che, e questo con decorrenza immediata ed al fine di evitare disparità di trattamento, tutte le imprese annotate nell'Albo Artigiani ed iscritte d'ufficio nella sezione piccoli imprenditori lo scorso 21.06.2010 ad opera di InfoCamere, quando presentano istanza di cancellazione dall'Albo, proprio perché l'iscrizione quali piccoli imprenditori è avvenuta d'ufficio e non su istanza di parte, non dovranno presentare analoga istanza di cancellazione anche al R.I., ma sarà cura dell'Artigianato procedere d'ufficio alla cancellazione definitiva e completa della posizione;
- Che tutte le imprese annotate nell'Albo successivamente al 21.06.2010 e per le quali InfoCamere non ha proceduto all'iscrizione d'ufficio nella sezione piccoli imprenditori, siano anche iscritte a cura dell'Ufficio R.I. nell'apposita sezione, previo riscontro tramite il rilascio di elenchi da parte del Segretario della CPA;
- Che a carico dell'imprenditore non sono previsti oneri aggiuntivi, le due comunicazioni, al R.I. ed all'Albo, sono considerate un adempimento unico, pertanto verrà corrisposto il diritto di segreteria pari 18,00 € per iscrizione e modifica, 0 € per la cancellazione) ed un unico bollo pari ad € 17,50. Solo nel caso in cui una domanda presentata tramite ComUnica sia indirizzata esclusivamente all'Albo, essendo l'attività della Camera di mera ricezione documentale, il bollo da scontare, quale che sia la forma giuridica, è pari ad € 14,62, come chiarito recentemente dalla Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate in risposta ad un interpellato formulato da Unioncamere Piemonte.
- Nel caso di imprese individuali di nuova costituzione e/o nel caso di denuncia di apertura di unità locali, l'ufficio provveda ad incassare l'importo dovuto a titolo di diritto annuale all'atto stesso della presentazione della domanda di iscrizione e/o della denuncia di apertura UL, impegnandosi ad effettuare in tempo reale l'iscrizione medesima e salvo che non ci sia espressa indicazione contraria da parte dell'utente nella distinta fedra inviata telematicamente;
- Che la presente Direttiva sarà operativa a decorrere dal 1° settembre 2010;
- Che a tale direttiva dovrà essere data la più ampia diffusione, mediante apposita comunicazione alla Commissione Regionale per l'Artigianato, alla Regione Campania per presa d'atto, agli Ordini Professionali interessati (Notai, Commercialisti ed Esperti Contabili, Consulenti del Lavoro, Avvocati), a tutti i Comuni della provincia e che la stessa venga pubblicata sul sito per opportuna conoscenza delle imprese e di tutti quanti possano esservi interessati.

Il Segretario Generale
Conservatore R.I.
Dott. Luca Perozzi

